

CONVENZIONE

tra

l'Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione del Consiglio Nazionale delle Ricerche, con sede in Roma – 00185, via S. Martino della Battaglia, 44, Codice fiscale 80054330586 P. IVA 02118311006, rappresentato dal Direttore dott. Rosario Falcone (d'ora in poi denominata ISTC-CNR);

e

l'Università degli Studi di Napoli Federico II, rappresentata dal Magnifico Rettore Prof., domiciliato per la carica presso la Sede Centrale dell'Università sita in Corso Umberto I, P. IVA 00876220633, autorizzato a tale stipula con delibera del Consiglio di Amministrazione n. del [REDACTED], d'ora in poi denominata Università.

Premesso

Che tra l'Università degli Studi di Napoli Federico II e l'Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione del CNR esistono da anni proficui rapporti di collaborazione nei settori scientifici disciplinari: M-PSI/01, M-PSI/03 e M-PSI/04

Che l'Università Federico II ha istituito con DR 3345 del 13/10/2014 il Master in Scienze Cognitive e Intelligenza Artificiale con sede per lo svolgimento delle attività didattiche presso le aule in disponibilità al Dipartimento di Studi Umanistici, che saranno successivamente individuate;

Che il suddetto Master prevede la collaborazione tra il Dipartimento di Studi Umanistici della Università Federico II e l'Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione del CNR, il cui testo è allegato alla presente convenzione;

Che l'Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione del CNR è disponibile a contribuire all'organizzazione e allo svolgimento del Master attraverso il coinvolgimento a titolo gratuito del proprio personale docente nelle attività del Master in Scienze Cognitive e Intelligenza Artificiale e la messa a disposizione di ambienti idonei ed attrezzati per lo svolgimento di eventuali attività didattiche e di tirocini formativi;

si conviene quanto segue:

Art. 1

Le premesse formano parte integrante del presente atto.

Art. 2

L'ISTC si impegna :

- a mettere a disposizione aule, laboratori e attrezzature per eventuali attività didattiche del Master presso l'ISTC-CNR, previo accordo tra le parti riguardo il calendario, gli orari e la disponibilità della struttura ospitante
- ad accogliere tirocinanti del Master presso la struttura e fornire attività di tutoraggio e supervisione da individuare all'interno del personale dell'ISTC-CNR

- designare n.2 membri nel Consiglio Scientifico del Corso, secondo quanto previsto dall'art.8 comma 2 del Regolamento dell'Università per l'istituzione e il funzionamento dei Master di I e II livello.

Art. 3

La presente convenzione non comporterà alcun onere per l'Università e l'ISCT-CNR in conseguenza dell'utilizzo delle strutture, attrezzature e personale messi a disposizione dalle parti.

Tutte le spese di missione, vitto e alloggio, del personale dell' "ISTC-CNR" e dell'Università, coinvolto nelle attività del Master saranno a carico del fondo del Master

Articolo 4

Copertura assicurativa. Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

1. l'Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione del CNR e l'Università, ognuno per la parte di rispettiva competenza, provvedono all'attuazione di quanto richiesto dalla normativa vigente in materia di infortuni, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per il personale dipendente o ad esso equiparato, ivi compresi gli studenti, interessato dallo svolgimento delle attività in Convenzione (di seguito indicato come "personale").

2. l'Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione del CNR e l'Università si scambieranno le informazioni sui rischi connessi allo svolgimento delle attività in convenzione, prima del loro inizio. I rispettivi Servizi di Prevenzione e Protezione coopereranno per lo svolgimento di una specifica valutazione, in conformità all'art.28 del D.lgs. 81/08, dei rischi relativi alle attività svolte in convenzione. Gli obblighi connessi alle attività formative ed addestrative, all'eventuale sorveglianza sanitaria, la fornitura di DPI ai lavoratori e gli ulteriori obblighi derivanti dalla citata valutazione dei rischi saranno ripartiti tra i Datori di Lavoro secondo lo schema di "Verbale di cooperazione e coordinamento" riportato in allegato.

3. Ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive variazioni ed integrazioni il Personale coinvolto nelle attività oggetto della presente Convenzione si atterrà in materia di prevenzione e protezione alle norme e ai regolamenti stabiliti dalle strutture presso le quali opera in quel momento. Impianti, attrezzature, macchine e strumentazioni, messi a disposizione per l'attività scientifica da ciascuna delle Parti, dovranno essere rispondenti a tutte le normative di sicurezza attualmente vigenti ed essere garantiti da apposita copertura assicurativa per i rischi incendio, furto e responsabilità civile verso terzi.

4. Il personale dell'Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione del CNR e dell'Università si atterrà alle disposizioni di emergenza (anti-incendio, primo soccorso, eventi naturali eccezionali e terroristici) del contesto presso il quale opera in quel momento. Resta a carico dei proprietari dei beni la loro manutenzione sia ordinaria che straordinaria.

5. I costi relativi all'affidamento di incarichi professionali ed alla sorveglianza sanitaria prevista dalla già citata normativa sono a carico del soggetto individuato come Datore di Lavoro.

6. Ciascuna Parte dovrà farsi carico della copertura assicurativa del proprio personale, dipendente o ad esso equiparato, ivi compresi gli studenti, interessato dallo svolgimento delle attività in Convenzione in relazione a infortuni e responsabilità civile verso terzi che dovessero derivare dalla permanenza nei locali dell'altra che resta in ogni caso esente da qualsivoglia responsabilità ed onere,

fatte salve eventuali corresponsabilità e fatti salvi altresì quelli propri derivanti dalla conduzione dei fabbricati e dalla titolarità delle attrezzature che rimarranno in capo al titolare degli stessi.

Art.5 - Riservatezza – Proprietà intellettuale

1. Le Parti sono vicendevolmente obbligate al vincolo di confidenzialità per quanto concerne le informazioni, i dati, il know-how, le notizie che le stesse si scambieranno durante la vigenza e/o esecuzione della presente Convenzione, ad eccezione di quelle informazioni, dati, notizie e decisioni per i quali la legge o un provvedimento amministrativo o giudiziario imponga un obbligo di comunicazione e/o salvo consenso della Parte da cui tali dati provengono.

2. Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte resterà nella piena titolarità della stessa, ed il relativo uso che dovesse essere consentito alle altre Parti nell'ambito della presente Convenzione non implicherà il riconoscimento di alcuna licenza o diritto in capo alle stesse, salvi i casi in cui il trasferimento di tale licenza o diritto sia espressamente previsto dalle Convenzioni operative.

3. Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte potrà essere utilizzato dalle altre Parti per le attività di cui alla presente Convenzione solo dietro espresso consenso della Parte proprietaria ed in conformità alle regole indicate da tale Parte e/o contenute nelle Convenzioni operative.

4. Tutti i risultati totali o parziali derivanti dalle collaborazioni in attività di ricerca, disciplinate dalla presente Convenzione, e tutte le informazioni ad essi relativi resteranno di proprietà comune delle parti. Salvo quanto dispone la legge in materia di proprietà industriale e fermo restando il diritto inalienabile degli inventori ad essere riconosciuti autori del trovato, nel caso in cui le parti conseguano in comune risultati degni di protezione brevettuale o forme di tutela analoghe ovvero tutelabili tramite Diritto d'Autore, il regime dei risultati è quello della comproprietà in pari quota, salvo che si possa stabilire una diversa ripartizione della titolarità sulla base di una accertata diversità dell'importanza del contributo da ciascuna parte prestato al conseguimento del risultato inventivo e/o delle partecipazioni finanziarie delle parti. L'Università e l'Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione del CNR possono congiuntamente concordare misure e accordi con gli inventori per far valere diritti esclusivi relativi alla proprietà ed all'uso dei risultati inventivi.

5. Anche ai fini della valutazione del sistema universitario e della ricerca(ANVUR) l'Università e l'Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione del CNR si impegnano reciprocamente a menzionare l'altra parte in ogni opera o scritto scientifico relativo ai propri programmi di ricerca svolti presso o con il concorso dell'altra parte nel quadro della presente convenzione.

Art. 6 - Trattamento dei dati personali

1. Le Parti consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196; gli stessi dati potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi alla presente Convenzione.

2. Nell'ambito del trattamento dei dati personali connessi all'espletamento delle attività oggetto della presente Convenzione, le Parti, ciascuna per le rispettive competenze, opereranno nel pieno rispetto delle disposizioni dettate dal citato D.Lgs. 196/2003 in qualità di Titolari autonomi.

3. Le Parti si impegnano reciprocamente, in attuazione degli obblighi di sicurezza imposti dagli articoli 31 e ss. del D.Lgs. 196/2003 e da ogni altra disposizione legislativa e regolamentare in

materia, a custodire i dati personali trattati in modo tale da evitare rischi di distruzione degli stessi o di accessi a tali dati da parte di soggetti non autorizzati.

Art. 7

Durata della convenzione

1 La presente convenzione, redatta in duplice originale, entrerà in vigore dalla sottoscrizione di entrambe le Parti e ha durata di un anno e comunque fino al completamento delle attività didattiche e allo svolgimento delle prove finali relative al master oggetto della presente convenzione, come indicato nel Regolamento di funzionamento.

2 Le parti concordano inoltre che qualora il Master non si attivi la presente convenzione sarà da considerarsi risolta ipso iure, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1353 cod. civ. senza necessità di alcun atto.

3 Emendamenti alla presente convenzione potranno venire effettuati dalle Parti per iscritto.

Art. 8

Controversie

Pe qualsiasi controversia che dovesse nascere dall'esecuzione della presente convenzione, qualora le Parti non riescano a definirla amichevolmente, è competente il foro di Napoli.

per l'Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione del CNR
Il direttore
Dott. Rosario Falcone

per la Università degli Studi di Napoli Federico II
Il Rettore pro tempore
Prof. Gaetano Manfredi
